

**TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - sentenza 23 gennaio 2013 n. 39**

E' illegittimo il provvedimento che ha disposto l'esclusione dalla gara di una ditta perché ha presentato un documento prescritto dal bando (nella specie il modello 1, contenente una serie di dichiarazioni) senza la prima pagina e quindi, all'atto pratico, privo della pagina che doveva contenere le generalità del firmatario, la specificazione della qualità in cui firmava tale modello, l'elencazione dei dati relativi all'impresa (denominazione, forma giuridica, sede, partita IVA, numero di telefono e iscrizione CCIAA), i dati degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici e cioè informazioni che l'impresa aveva dovuto effettivamente già comunicare alla stazione appaltante mediante altro documento (il modulo 3 allegato alla domanda di partecipazione presentata in relazione alla fase di prequalifica) e comunque risulti che il documento privo della prima pagina contenga comunque le dichiarazioni relative a tutti gli impegni assunti nonché la firma del legale rappresentante corredata da timbro della ditta; sia datato e siglato e spillato assieme alla fotocopia della carta di identità del sottoscrittore e della sua dichiarazione, datata e firmata.

Testo integrale sentenza

[http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/TARFriuliVeneziaGiuliaN.39\\_2013.pdf](http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/TARFriuliVeneziaGiuliaN.39_2013.pdf)

**Contra**

**CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, sentenza 8 febbraio 2013 n. 714**

Testo integrale sentenza [http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/CSn.714\\_2013.pdf](http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/CSn.714_2013.pdf)